

Il potenziale strategico del bacino Algero-Provenzale divide le relazioni italo algerine sulle ZEE.

Gabriele Ghio



Analytica for intelligence and security studies

Paper Geoeconomia

Il potenziale strategico del bacino Algero-Provenzale divide le relazioni italo algerine sulle ZEE.

Gabriele Ghio

Correzioni e revisioni a cura del Dottor PANEBIANCO Andrea

Torino, aprile 2021



Le recenti scoperte di significative riserve di idrocarburi nel Bacino del Levante hanno evidenziato la rilevanza del Mediterraneo non solo come ponte tra continenti, ma anche come teatro di competizione geopolitica tra i vari paesi che vi si affacciano per garantirsi una maggiore sicurezza energetica. In particolare, il giacimento di gas di Zohr, al largo delle coste egiziane, scoperto da ENI nel 2015 e considerato finora il più ricco dell'area, si stima che disponga di oltre 30 trilioni di piedi cubi di gas (tcf)¹, sufficienti sia a rispondere alla crescente domanda domestica egiziana sia ad essere commercializzati attraverso l'esportazione². L'opportunità di capitalizzare simili risorse ha spinto diversi attori mediterranei ad intensificare le attività di esplorazione e di ricerca di idrocarburi non circoscritte al solo quadrante del Levante. Il c.d. Bacino Algero-Provenzale, situato nel Mediterraneo occidentale e, a livello geologico, tangente alla piattaforma continentale esterna di Francia, Spagna, Algeria ed Italia, risulta di particolare interesse considerate le potenzialità estrattive dell'area e le eventuali possibilità di interconnessioni più dirette tra luogo di produzione e di destinazione delle risorse. Tuttavia, a notevoli opportunità corrispondono sfide ed ostacoli che si concretizzano non solo sul piano economico-commerciale, ma anche su quello politico-diplomatico. In questo senso, la partita energetica appena ingaggiata in questa porzione di *Mare Nostrum* amplifica ed inasprisce contenziosi silenti e mai del tutto definiti riguardanti norme di diritto internazionale, coinvolgendo in particolare Italia ed Algeria e quelle che i due paesi hanno recentemente identificato o stanno identificando come le rispettive Zone Economiche Esclusive (ZEE).

Il quadro di riferimento giuridico: la Convenzione UNCLOS

In termini di regolamentazione, il Trattato che si esprime in materia di Zone Economiche Esclusive è la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS), adottata nel 1982 a Montego Bay e di cui sia Roma che Algeri sono firmatari. La Convenzione dichiara all'articolo 3 che *“ogni Stato è libero di stabilire l'ampiezza delle proprie acque territoriali, fino ad una distanza massima di 12 miglia nautiche misurate a partire dalla linea di base, corrispondente alla linea di bassa marea lungo la costa”*³.

¹ US Geological Survey (2010), *Assessment of Undiscovered Oil and Gas Resources of the Levant Basin Province*, <https://pubs.usgs.gov/fs/2010/3014/>, p. 1

² Krauss, Walsh (2019), *Egypt Looks to Offshore Gas Field for Growth and Influence*, The New York Times, <https://www.nytimes.com/2019/03/11/business/energyenvironment/egypt-gas.html>

³ Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (1982), <https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/416/20090531/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2009-416-20090531-it-pdf-a.pdf>, p. 3



In caso la costa sia frastagliata o vi siano isole (come, nel caso del Bacino preso in esame, la Sardegna, le Isole Baleari e la Corsica) nelle sue immediate vicinanze si può impiegare il metodo delle linee di base diritte che collegano punti appropriati, i quali possono essere scelti lungo la linea di bassa marea più avanzata senza che si discostino in misura sensibile dalla direzione generale della costa e siano collegate in modo sufficientemente stretto al dominio terrestre⁴.

La parte V è invece quella che definisce, *inter alia*, le delimitazioni e i diritti della ZEE: essa non si può estendere al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base da cui viene misurata la larghezza del mare territoriale (articolo 57), mentre al suo interno lo stato costiero può svolgere attività ai fini dell'esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse naturali, biologiche o non biologiche, che si trovano nelle acque sovrastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo (articolo 56)⁵. Considerate queste premesse giuridiche, il principale problema di un mare chiuso quale il Mediterraneo è rappresentato dalla sovrapposizione dei confini marittimi degli stati che vi si affacciano, impedendo loro di rivendicare la massima estensione consentita dalla giurisprudenza internazionale dei diritti sulle acque a loro circostanti, con particolare riferimento alle singole ZEE.

A tal proposito, tuttavia, la codificazione prevede che nel caso sorga un conflitto tra gli interessi dello stato costiero e quelli di un qualsiasi altro stato, tale conflitto debba essere risolto sulla base dell'equità e alla luce di tutte le circostanze pertinenti, tenendo conto dell'importanza che tali interessi rivestono sia per le parti in causa, sia per la comunità internazionale nel suo complesso (articolo 59)⁶; d'altra parte, qualora si verificasse un contenzioso per la delimitazione della zona economica esclusiva tra stati con coste opposte o adiacenti, esso è da considerarsi risolvibile attraverso un accordo bilaterale sulla base del diritto internazionale, al fine di raggiungere un'equa soluzione (articolo 74)⁷.

⁴ *Ivi*, p. 4

⁵ *Ivi*, pp. 21-22

⁶ *Ibidem*

⁷ *Ivi*, p. 31



I cambiamenti nella delimitazione dei confini marittimi tra rischi, sfide ed opportunità.

Data la complessa natura geografica e morfologica del Mediterraneo, diversi paesi rivieraschi preferirono inizialmente escludere l'istituzione di ZEE nazionali, prediligendo un accesso aperto a tutto il Bacino, soprattutto in funzione delle attività di pesca o- come nel caso italiano- per evitare una territorializzazione dell'alto mare che potesse avere ripercussioni negative sul piano strategico-militare, nel caso alcuni stati avessero stabilito limitazioni alle attività navali nelle proprie ZEE⁸. Per questi motivi, la maggior parte delle acque del Mediterraneo oltre le 12 miglia dalle coste dei singoli paesi sono state considerate fino ai primi anni 2000 come acque internazionali, facendo sì che la capacità giuridica dei paesi costieri di far valere i propri diritti- tramite *mutual agreements* ed il loro riconoscimento formale da parte della comunità internazionale- per come enunciati da UNCLOS sia risultata, in pratica, largamente inutilizzata. Al contrario, due degli effetti che stanno diventando sempre più comuni sono accordi siglati da due stati sulla definizione delle rispettive ZEE ma rigettati dalla comunità internazionale (come nel caso degli accordi del Novembre 2019 tra la Turchia e il GNA libico guidato da al-Sarraj⁹) così come la proclamazione in via unilaterale da parte di uno stato della propria ZEE (come fatto dall'Algeria con decreto presidenziale 18-96 del Marzo 2018¹⁰). La frammentazione delle zone marittime che ne deriva e la posizione degli stati che la difendono rischiano di incrinare i rapporti tra i paesi che compongono l'area e rappresentano una potenziale minaccia alla stabilità geopolitica regionale, come già testimoniato nel Mediterraneo orientale a partire dagli accordi in materia tra Cipro ed Egitto del 2003¹¹.

⁸ Caffio (2020), *Non Lasciamo ad altri la Delimitazione del Canale di Sicilia*, Limes, Vol. X, <https://www.limesonline.com/cartaceo/non-lasciamo-ad-altri-la-delimitazione-del-canale-di-sicilia?prv=true>


⁹ Butler, Gumrukcu (2019), *Turkey Signs Maritime Boundaries Deal with Lybia amid Exploration Row*, Reuters, <https://www.reuters.com/article/us-turkey-libya/turkey-signs-maritime-boundaries-deal-with-libya-amid-exploration-row-idUSKBN1Y213I>

¹⁰ Presidential Decree No. 18-96 of 2 Rajab A.H. 1439, corresponding to 20 March A.D. 2018, *Establishing an Exclusive Economic Zone off the Coast of Algeria*, Official Gazette of the Republic of Algeria N. XVIII, https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/DZA_2018_Decree_1896_en.pdf

¹¹ United Nations (2003), *Agreement between the Republic of Cyprus and the Arab Republic of Egypt on the Delimitation of the Exclusive Economic Zone*, <https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/EGY-CYP2003EZ.pdf>



Infatti, la volontà iniziale di non generare tensioni delimitando ZEE nazionali sembra essere mutata a motivo dell'aumentata sensibilità verso interessi economici e geopolitici che hanno indotto i paesi coinvolti a prenderne in considerazione l'adozione, spinti anzitutto dalla possibilità di scoperta, gestione e sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi rinvenuti nel Bacino del Levante a partire dal secondo decennio degli anni 2000. Simili scoperte- iniziate nel 2009 con i giacimenti israeliani di Tamar, Leviathan, Dalit e Tanin¹²- hanno cambiato il panorama energetico della regione e hanno contribuito ad estendere il raggio d'azione delle attività di esplorazione fino al Mediterraneo occidentale, avendo attirato l'attenzione sia dei paesi rivieraschi (in particolare, quelli del Maghreb) produttori ed esportatori di petrolio e gas, sia di quelli consumatori (soprattutto dell'Europa meridionale). I primi ambiscono a migliorare la propria performance economica attraverso gli introiti provenienti dalla vendita di idrocarburi e dalla concessione di licenze a compagnie straniere così come per far fronte ad un depauperamento delle riserve tradizionali situate nell'entroterra; i secondi puntano a migliorare la propria sicurezza energetica attraverso più robusti ed allargati canali di importazione che diversificano ulteriormente dai principali *suppliers* ritenuti da Bruxelles meno affidabili e dai quali si vuole diminuire la dipendenza energetica (Russia in primis), ma soprattutto potendo sfruttare la vicinanza di simili, eventuali, giacimenti sui quali far valere direttamente diritti riconosciuti a livello internazionale, data la loro ubicazione in fasce di mare che rientrano anche nella propria zona economica esclusiva.



¹² ElBassoussy (2018), *East Mediterranean Gas: A New Arena for International Rivalry*, Review of Economic and Political Science, Vol. III, II, pp. 70-87.



È proprio su quest'ultimo punto che il contenzioso apertosi tra Algeria e Italia sulla delimitazione delle rispettive ZEE assume una rilevanza specifica e di maggiore impatto: da un lato, infatti, la dichiarazione unilaterale da parte di Algeri rischia di creare un pericoloso precedente in materia e di contribuire ad istituire una prassi viziosa- specie se supportata da un numero crescente di attori che si comportano allo stesso modo e condizionano, per ragioni diverse, le dinamiche regionali (Turchia e Libia); dall'altro, ciò rallenterebbe, fino ad ostacolarla, la possibilità per un paese energeticamente povero di sfruttare a pieno riserve sulle quali- sulla base del diritto internazionale- può avanzare legittime pretese.

Il potenziale del Bacino Algero-Provenzale, il determinismo energetico algerino e la risposta italiana

Secondo alcuni studi condotti dallo *United States Geological Survey*, il Bacino Algero-Provenzale presenta alcune significative caratteristiche morfologiche e geo-termiche simili a quelle del Bacino del Mar Rosso e del Levante, nei quali si ritiene vi siano ricche riserve di gas. Analogie di questo tipo non solo rendono il Mediterraneo orientale una buona base di partenza per comprendere meglio la genesi del Bacino compreso tra le coste, principalmente, di Spagna, Francia, Tunisia, Algeria ed Italia, ma forniscono anche dati importanti per valutazioni sul potenziale energetico dell'area. Le stime in proposito assegnano al Bacino Algero-Provenzale una capacità di riserve pari a 51 tcf di gas, 0.42 miliardi di barili di petrolio e 2.23 milioni di barili di derivati del gas naturale in forma liquida¹³. Questi motivi, nonostante la regione risulti ancora quasi del tutto inesplorata, concorrono a spiegare l'attivismo algerino nel creare la propria ZEE, nell'ottica di un "determinismo energetico" conseguente alla necessità del paese di nuove fonti fossili, ma che si scontra con gli interessi di alcuni dei suoi più importanti clienti, tra cui l'Italia. L'Algeria dispone del 2.2% delle riserve globali di gas e nel 2019 ha prodotto 86.2 miliardi di metri cubi (bcm), attestandosi al primo posto tra i produttori del continente africano; sotto forma di LNG ha commercializzato 16.6 bcm (5.8 dei quali destinati alla sola Turchia), mentre attraverso la rete di gasdotti ne ha esportati 26.7, di cui oltre un terzo diretti verso il nostro paese (9.7 bcm)¹⁴.

¹³ US Geological Survey Bulletin 2204-A (2004), *The Pre-Messinian Total Petroleum System of the Provence Basin, Western Mediterranean Sea*, <https://pubs.usgs.gov/bul/b2204-a/B2204-A.pdf>

¹⁴ British Petroleum Full Report (2020), <https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html>, pp. 32, 34, 40,42-43



Nonostante una considerevole produzione, il paese nordafricano rimane ancora scarsamente esplorato, con meno di 20 pozzi per 10.000 km quadrati¹⁵. La nuova strategia- delineata dalla compagnia petrolifera di stato, la Sonatrach, ed espressa nel piano SH2030 in vista degli obiettivi da conseguire nell'arco del decennio- punta a concentrare nuove attività di esplorazione e trivellazione non solo nelle aree desertiche, ma anche in quelle offshore del Mediterraneo, con lo scopo di aumentare la produzione di 20 bcm entro il 2030 e di incrementare fino al 50% il volume di gas da destinare all'export, equivalente a \$67 miliardi in più nelle casse dello stato¹⁶. L'Algeria ha dato dunque un nuovo impulso alla ricerca di fonti energetiche nelle profondità marine, in considerazione soprattutto del progressivo esaurimento dei giacimenti terrestri attualmente sfruttati e del crollo della produzione nell'ultimo anno a causa della pandemia, rivolgendo la propria attenzione alle acque del Mediterraneo occidentale ed adottando misure per usufruirne nel modo il più possibile esclusivo. A questo fine, il 4 aprile del 2018, la delegazione algerina ha depositato presso la Segreteria Generale delle Nazioni Unite- in virtù del paragrafo 2, articolo 75 dell'UNCLOS- le coordinate geografiche dei punti che designano i limiti esterni della propria, neo-definita, Zona Economica Esclusiva¹⁷, la quale si sovrappone per circa 70 miglia con la Zona di Protezione Ecologica (ZPE) a largo delle coste della Sardegna occidentale. L'Italia, fino al 2019, aveva infatti optato per l'istituzione- con legge 61/2006- di ZPE con le quali si applicano misure di protezione dell'ambiente, degli ecosistemi marini e del patrimonio culturale subacqueo, escludendo in linea di massima quelle relative allo sfruttamento di risorse energetiche¹⁸. Poiché la creazione di ZEE riflette senza dubbio un forte senso di protezione e tutela degli interessi nazionali sotto diversi punti di vista, è stata proprio la prospettiva di un'eventuale scoperta di idrocarburi in acque così prossime ad aver ricoperto un ruolo fondamentale, per cui negli ultimi anni si è assistito ad un processo nel quale molti stati mediterranei hanno deciso di convertire le preesistenti ZPE o Zone di Riserva e Protezione della Pesca (ZRPP) in ZEE¹⁹.

¹⁵ Abdel Nour (2019), *Algeria's Exclusive Economic Zone as an Energy Imperative*, Journal of Legal and Political Thought, Vol. III, II, p. 114

¹⁶ Cfr. <https://sonatrach.com/actualites/petroleum-economist-interview-de-m-le-president-directeur-general-de-sonatrach/>

¹⁷ United Nations (2018), *Circular Communications from the Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea Office of Legal Affairs*, https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/mzn_s/mzn135ef.pdf

¹⁸ Parlamento Italiano, *Istituzione di Zone di Protezione Ecologica oltre il Limite Esterno del Mare Territoriale*, Gazzetta Ufficiale No. 52 del 3 Marzo 2006, <https://www.camera.it/parlam/leggi/060611.htm>

¹⁹ Tra questi Stati si annoverano Turchia, Cipro, Israele, Siria, Egitto, Marocco, Croazia e Libano. La Spagna ha trasformato in zona economica esclusiva la preesistente Zona di protezione della pesca mentre la Francia la precedente Zona di protezione ecologica.



Con l'obiettivo di adeguarsi a simili cambiamenti e, soprattutto, a seguito della dichiarazione algerina avvenuta senza un accordo preliminare con gli stati frontisti e confinanti, il 20 dicembre 2019 è stata presentata al Parlamento italiano la proposta di legge ordinaria C.2313-A per “L’Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale”, approvata con una maggioranza trasversale dalla Camera lo scorso novembre ed ora al vaglio del Senato²⁰. Il potenziale energetico dell’area ha rappresentato uno dei perni dei più recenti sviluppi sul tema, creando ostacoli e al contempo opportunità. Da una parte, l’articolo 2 del sopra menzionato decreto presidenziale algerino 18/96 prevede la possibilità di modificare i confini esterni della ZEE nell’ambito di accordi bilaterali con i paesi vicini- in linea dunque con l’articolo 74 dell’UNCLOS- e, a seguito delle forti pressioni italiane, è stato istituito in merito un comitato italo-algerino per definire le aree di rispettivo interesse esclusivo; dall’altra, nessun negoziato politico sembra al momento in grado di dirimere la controversia e la ragione principale risiede proprio nella possibilità di trovare giacimenti di petrolio e gas nell’area sovrapposta e contesa, per cui nessuna delle due parti vuole rischiare di firmare un accordo che potrebbe rivelarsi, in definitiva, controproducente. La situazione sembra dunque destinata ad uno stallo. Tuttavia, necessità ed interessi in comune da entrambe le parti possono sbloccarla, suggerendo che la soluzione migliore sia quella di una collaborazione politica ai fini di una mutuamente vantaggiosa *partnership* energetica- in particolare tramite le relazioni delle due principali compagnie di bandiera, ENI e Sonatrach.



²⁰ Cfr. <https://temi.camera.it/leg18/provvedimento/istituzione-della-zona-economica-esclusiva.html>



I rapporti tra Italia e Algeria: cooperazione e tutela degli interessi nazionali.

L'Algeria è il secondo fornitore di gas naturale dell'Italia dopo la Russia²¹, ma la crisi del prezzo del petrolio, iniziata nel 2014, ha provocato una drastica riduzione delle attività *offshore* dell'industria petrolifera algerina, costretta a ridurre i budget per l'esplorazione. A seguito di una lenta ripresa, ad oggi arrestatasi a causa dell'emergenza sanitaria globale e del conseguente crollo della domanda, le autorità algerine hanno cominciato, dal 2018, ad imprimere un'accelerazione ai piani per condurre operazioni *offshore*²², da concentrare soprattutto nelle zone a largo della costa compresa tra le città portuali di Skikda e Bejaia, rispettivamente a circa 205 e 145 miglia nautiche dai lidi della Sardegna occidentale. In linea con quanto espresso dal già citato SH2030, la compagnia prevede di diventare la quinta maggiore compagnia petrolifera del mondo entro quell'anno, soprattutto grazie allo sfruttamento di nuovi siti. A sottolineare l'impegno di aumentare la propria produzione energetica e capacità di esportazione, nel dicembre 2018 il governo algerino ha assegnato al consorzio formato da Sonatrach, Eni e dalla francese Total due licenze per poter svolgere rilevamenti sismici- con la società italiana impegnata in particolare nei blocchi ad est di Skikda²³- dai quali sono emersi dati così promettenti (considerate soprattutto le similitudine geo/morfologiche con il giacimento di Zohr) da portare Sonatrach ad annunciare, nel marzo 2019, che avrebbe avviato ad inizio 2020 operazioni esplorative alla ricerca di consistenti riserve di gas²⁴. In altre parole, nonostante il proclama unilaterale algerino sulla delimitazione della propria ZEE abbia destato non poche e legittime preoccupazioni a Roma, l'ipotesi di una degenerazione della situazione tra i due paesi sembra tanto remota quanto improbabile. Sul piano pratico, infatti, una rigida presa di posizione da parte di Algeri- soprattutto una volta che la proposta C.2313-A diventerà legge e verrà dunque definita con chiarezza anche la ZEE italiana- che escluda ad oltranza un legittimo negoziato tra le parti per uno sfruttamento congiunto delle risorse nei blocchi di mare presi in esame porterebbe ad inevitabili controversie lesive, anzitutto degli interessi della stessa Algeria, per due principali motivi: l'incertezza giuridica di un aperto ed effettivo contenzioso complicherebbe la concessione di ulteriori licenze, scoraggiando

²¹ Cfr. <https://www.statista.com/statistics/787720/natural-gas-imports-by-country-of-origin-in-italy/>

²² Africa Energy Series (2020), *Invest in the Energy Sector of Algeria*, Special Report Africa Oil&Power, <https://www.africaoilandpower.com/report/algeria/>

²³ Cfr. <https://www.eni.com/it-IT/presenza-globale/africa/algeria.html>

²⁴ Hedley (2019), *Algeria to Launch First Ever Offshore Drilling*, Africa Oil&Power, [Algeria To Launch First Ever Offshore Drilling | Africa Oil & Power \(africaoilandpower.com\)](https://www.africaoilandpower.com/algeria-to-launch-first-ever-offshore-drilling)




eventuali investitori a finanziare attività di trivellazione e progetti per la messa in cantiere di infrastrutture utili al trasporto del gas; le difficoltà tecniche presentate dalle notevoli profondità del Bacino Algero-Provenzale, che possono superare anche i 2500 metri, impongono l'utilizzo di tecnologie e *know-how* avanzato di cui sono dotate ENI e Total, cui Sonatrach ha tutto l'interesse ad appoggiarsi per un più proficuo rendimento delle operazioni. Infine, una cooperazione non sarebbe funzionale solo ai fini energetico-commerciali ma anche a quelli di sicurezza ad essi connessi. L'area del Nord-Africa e del Sahel, di cui i confini algerini toccano significative parti, sono state identificate come le zone da cui provengono le principali minacce legate al terrorismo internazionale- primo in ordine di rischio- per il nostro paese²⁵. In particolare, si è assistito ad una decentralizzazione della tendenza jihadista globale in favore di articolazioni sempre più di carattere regionale, tra le quali l'*Islamic State West Africa Province* (ISWAP) e l'*Islamic State Greater Sahara* (ISGS)- entrambi affiliati a DAESH- e i gruppi filoqaidisti AQMI (al-Qaida nel Maghreb Islamico) e JNIM (responsabile da solo del 64% della violenza jihadista nel Sahel negli ultimi tre anni²⁶). Le attività di simili gruppi- unitamente alla competizione tra AQ e DAESH²⁷ che amplifica il fattore di rischio- deteriorano ulteriormente le condizioni di stabilità dell'area e dal momento che alcune di esse si sono verificate non lontane dai giacimenti situati nel Sahara- i quali, tramite una rete di gasdotti (Trans-Saharan, Galsi e, soprattutto, Trans-Med) contribuiscono ad approvvigionare l'Italia- minano la nostra sicurezza energetica. Anche per questo motivo è fondamentale continuare ed intensificare le operazioni di intelligence tra paesi europei ed Algeria, al fine di raggiungere obiettivi come quello del 3 giugno scorso, quando Forze speciali francesi hanno neutralizzato in Mali Abdelmalek Droukdel, leader con passaporto algerino di AQMI, responsabile di diversi attentati suicidi nel suo paese di origine²⁸ e ideatore dell'ampliamento operativo di formazione al di fuori dell'Algeria. Le eventuali infrastrutture possono rappresentare dunque nuovi obiettivi sensibili di attacchi da parte di questi gruppi, la cui crescente capacità di espansione nelle zone limitrofe costituisce un ulteriore pericoloso fattore di destabilizzazione nella regione.

²⁵ Presidenza del Consiglio dei Ministri (2021), *Relazione sulla Politica dell'Informazione per la Sicurezza 2020*, <https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/relazione-annuale/relazione-2020-sulla-politica-dellinformazione-per-la-sicurezza.html>, p. 10

²⁶ *Ivi*, p. 64

²⁷ Rubio (2020), *What's Behind the War between Daesh and al-Qaeda in the Sahel*, Atalayar, [What's behind the war between Daesh and al-Qaeda in the Sahel | Atalayar - Las claves del mundo en tus manos](#)

²⁸ Cfr. [Algeria al-Qaeda chief Droukdel sentenced in absentia - BBC News](#)



Osservazioni e conclusioni

Trattare di ZEE nel Mediterraneo significa raggiungere un'indispensabile collaborazione tra gli stati che ne fanno parte e qualsiasi accordo di delimitazione marittima comporta un *do ut des* utile a raggiungere un risultato equo, che rispetti sì il diritto internazionale ma che sia anche in grado di servire i più pragmatici interessi nazionali. Lo stesso inquadramento del concetto giuridico di Zona Economica Esclusiva contiene una nozione di compromesso, indubbiamente precaria, tra sovranità e libertà, che costituisce il limite stesso delle ZEE. In altre parole, se tale negoziato non viene posto in essere, la loro definizione da parte di qualsiasi stato sarà frutto di una rivendicazione arbitraria estranea allo spirito del diritto internazionale, possibile fonte di tensioni e potrà, pertanto, rappresentare una potenziale minaccia allo sviluppo dei paesi coinvolti, in termini che spaziano da future relazioni politiche e collaborazioni economiche alla sicurezza dell'approvvigionamento e ad una maggiore diversificazione tanto per gli esportatori quanto per i consumatori di energia. Il caso contingente qui preso in esame- considerato anche l'ottimo *status* delle relazioni tra Italia ed Algeria- può essere un esempio virtuoso di cooperazione in tal senso: in attesa di una definitiva risoluzione sulla delimitazione dei confini comuni, potrebbe essere stabilita un'Area di Sviluppo Congiunto al fine di condividere- a tariffe concordate tra i due governi e le società partecipate del settore- i costi e gli eventuali profitti delle attività di esplorazione e di sfruttamento delle riserve di idrocarburi presenti nelle zone contestate del Bacino, superando così almeno temporaneamente la controversia.



Una soluzione del genere, tuttavia, fa capo, come visto, esclusivamente alla volontà politica degli stati²⁹ e, a riguardo, l'indirizzo intrapreso dai paesi della regione è cambiato nel corso dell'ultimo decennio proprio in ragione delle opportunità aperte dalle risorse energetiche del Mediterraneo. Per queste ragioni, le ZPE e le ZRPP non solo sembrano superate, ma rischiano anche di limitare ambizioni e possibilità di sviluppo nazionali derivanti da simili opportunità. Ciò che serve, in definitiva, sono leggi nazionali che definiscano chiare ZEE e, laddove la flessibilità della Convenzione UNCLOS non aiuti a risolvere le contese in materia, gli interessi in comune- dai maggiori introiti per i produttori ad una più avanzata sicurezza energetica per gli importatori- ed il ruolo di compagnie petrolifere private o partecipate possono risultare di grande importanza per superare lo stallo e dirigersi verso un compromesso. In sintesi, allo scopo di evitare- in un simile contesto in fase di evoluzione- dinamiche incerte e dunque potenzialmente pericolose, è di capitale importanza che gli attori coinvolti arrivino a sedersi al tavolo negoziale da una condizione di parità giuridica, avendo stabilito legalmente le proprie ZEE per poi potersi accordare- come previsto dal diritto internazionale- sul raggiungimento di una soluzione equa per la suddivisione dei diritti esclusivi riconosciuti. È in questo quadro che Roma si sta muovendo, ma i progressi normativi (quale la proposta di legge 2313) e le conseguenti mosse diplomatiche rappresentano solo un primo passo: essi devono essere integrati- come sottolineato dall'Ammiraglio Fabio Caffio³⁰- da una chiara strategia marittima, accompagnata e supportata anche a livello militare, promossa da un organismo nazionale specifico e con funzioni debitamente assegnate (al momento assente, a differenza di altri paesi mediterranei, come la Francia) che identifichi e persegua obiettivi di politica marittima, la quale- per un paese come l'Italia- dovrebbe rivestire un'importanza primaria dato il suo potenziale per conformazione geografica e interconnessione con i paesi del Mediterraneo. In conclusione- nonostante l'alta improbabilità di uno scontro diretto tra i paesi dell'area, dati i loro comuni interessi nel trarre vantaggio dallo sfruttamento di eventuali giacimenti di idrocarburi presenti in porzioni marittime sovrapposte- la questione delle ZEE nel Mediterraneo occidentale appare molto più ampia e strategica di quanto le norme internazionali, riguardanti i diritti degli stati su acque distanti dalle coste in un mare chiuso come il Mediterraneo, possano far sembrare, aprendo e declinando una partita- quella energetica- destinata ad assumere un peso crescente nel breve termine nelle dinamiche diplomatiche, commerciali e financo di sicurezza della regione.

²⁹ Scovazzi (2001), *Les Zones Cotieres en Mediterranee: Evolution et Confusion*, *Annuaire du Droit de la Mer*, Vol. VI, p. 100

³⁰ Caffio (2020), *Anche l'Algeria si Prende un Pezzo di "Mare Nostrum"*, *Analisi Difesa*, [Anche l'Algeria si prende un pezzo di "Mare Nostrum" – Analisi Difesa](#)